

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI A ENTI E CITTADINI PER LA ATTUAZIONE DI OPERE DI RILEVANZA PUBBLICA LOCALE



Allegato "A"

Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI A ENTI E CITTADINI PER LA ATTUAZIONE DI OPERE DI RILEVANZA PUBBLICA LOCALE (ART. 12 LEGGE 7.8.1990 n241)

ARTICOLO 1 - FINALITA'

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.12 della legge 7.8.1990 n.241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari e altri vantaggi di carattere economico a enti, associazioni, istituzioni, organismi, pubblici e privati, e a singoli cittadini, a sostegno della attuazione diretta, da parte degli stessi, di opere e impianti che presentano un oggettivo e rilevante carattere di interesse pubblico locale.

ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI

I benefici e le agevolazioni consistono, in particolare:

- a) nella erogazione di contributi una tantum, in conto capitale
- b) nella somministrazione di beni e materiali direttamente acquistati dal Comune
- c) nella concessione, in uso gratuito o agevolato, di attrezzature comunali.

ARTICOLO 3 - CONTRIBUTI FINANZIARI IN CONTO CAPITALE

Ad istanza dei soggetti interessati il Comune, potrà concedere contributi una tantum, in conto capitale, finalizzati, per la esecuzione e la realizzazione di opere di cui al precedente articolo 1).

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno ed essere corredate dai seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa e descrittiva dell'opera nella quale dovrà trovare adeguata dimostrazione la oggettiva rilevanza, sotto il profilo del pubblico interesse locale, dell'opera da realizzare
- b) computo metrico estimativo e preventivo di spesa.
Per opere, di importo di spesa superiore ai 15 milioni, dovrà essere presentato un progetto di massima.
- c) dichiarazione di non aver usufruito per le opere di altri contributi statali, regionali o di altri enti pubblici.
- d) documenti relativi alla natura giuridica del soggetto richiedente (statuto, atto costitutivo), ove questo sia un ente privato. La natura giuridica potrà essere autocertificata dal legale rappresentante dell'ente, con dichiarazione autenticata con le modalità stabilite dall'art.20 della legge 4.1.1968 n15.

Alla istanza di contributo il richiedente potrà unire ogni altro documento o elemento utile per una più completa valutazione della domanda stessa.

La Giunta Municipale, nei limiti degli stanziamenti di spesa del bilancio comunale, sentita la Commissione consiliare permanente Territorio, approva, entro il 30 giugno, il piano di riparto dei contributi da assegnarsi, tenuto conto dei seguenti criteri:

- rilevanza, sul piano del pubblico interesse locale, dell'opera
- attinenza dell'opera ai settori della tutela e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico, della difesa del suolo, dell'igiene e sanità, della viabilità e della sicurezza del traffico
- connessione dell'opera con effettive e oggettive esigenze di intervento per fronteggiare situazioni di particolare gravità ed urgenza nei settori predetti
- intervento in zona del territorio comunale caratterizzata da gravi e accertate carenze di infrastrutture, servizi e impianti
- grado di complementarietà ed integrazione dell'opera con la rete delle infrastrutture servizi ed impianti comunali e pubblici
- entità della spesa dell'opera e degli oneri finanziari indotti.

I contributi non potranno eccedere il 30% della spesa ritenuta ammissibile e potranno essere di entità diversa per i vari assegnatari.

Il piano di riparto dovrà indicare per ciascuna opera ammessa a contributo i termini di inizio e di ultimazione dei lavori che dovranno essere osservati dal destinatario, pena la decadenza dal contributo stesso.

Costituisce allegato obbligatorio del piano di riparto una relazione, a firma del Responsabile del Dipartimento Gestione Territorio, o, in caso di sua assenza, del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica/Impianti, e del Sindaco o dell'Assessore delegato, con la quale dovranno essere adeguatamente esplicitate le ragioni dell'accoglimento o del diniego dell'istanza di contributo e della entità dei contributi assegnati.

Tale relazione dovrà, in particolare, dimostrare la oggettiva rilevanza sul piano del pubblico interesse locale, dell'opera nonché la effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento per la concessione dei contributi.

Il piano di riparto, cori unita la relazione illustrativa predetta, dovrà essere comunicato a tutti i richiedenti entro quindici giorni dalla data della sua approvazione da parte della Giunta Municipale.

ARTICOLO 4 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La erogazione avverrà, in unica soluzione, a presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione, idonea, in relazione anche all'entità dell'intervento (fatture, contratti, perizie tecniche, etc. ...), a comprovare la esecuzione delle opere in conformità al preventivo o al progetto presentato e il cui valore non potrà essere inferiore alla spesa riconosciuta ammissibile.

Il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica/Impianti, effettuati i controlli e i riscontri istruttori di competenza, verificato il rispetto dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e riconosciuta la idoneità della documentazione presentata dal beneficiario, dovrà dare il proprio nulla osta alla erogazione del contributo o proporre la riduzione o la revoca dello stesso, ove ne ricorrano i presupposti.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, sulla base del predetto nulla osta tecnico-amministrativo, liquiderà il contributo e ne ordinerà il pagamento al beneficiario.

Il provvedimento di riduzione o revoca del contributo, adeguatamente motivato, dovrà essere notificato all'interessato.

ARTICOLO 5 - SOMMINISTRAZIONE DI BENI E MATERIALI

Su richiesta del soggetto interessato, il piano di riparto di cui al precedente art.3 potrà prevedere, in luogo della concessione del contributo in capitale, la somministrazione, per la esecuzione dell'opera, di beni e materiali, da acquistarsi direttamente dal Comune e per un importo, comunque, non superiore al 30% della spesa ritenuta ammissibile.

La concessione di tale forma di agevolazione è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario di un atto unilaterale d'obbligo con il quale lo stesso si impegna a restituire al Comune il controvalore in denaro dei beni e materiali non utilizzati per la esecuzione dell'opera per la quale vengono concessi.

La somministrazione dei beni e dei materiali sarà disposta dal Responsabile del Settore Edilizia Pubblica/Impianti, nell'osservanza delle procedure in atto per la ordinazione degli acquisti, sulla base dell'avanzamento dei lavori dallo stesso accertato e certificato.

Ad opera ultimata, il Responsabile del Settore predetto, effettuati i controlli di competenza, verificato il rispetto dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e accertata la regolarità dell'utilizzo dei beni e materiali, darà il proprio nulla osta per la emissione da parte del Sindaco del provvedimento di approvazione delle somministrazioni effettuate.

Nel caso di accertamento di irregolarità, il Responsabile del Settore proporrà al Sindaco, a carico del beneficiario, i conseguenti provvedimenti di recupero del controvalore in denaro di beni e materiali, non utilizzati o irregolarmente utilizzati.

ARTICOLO 6 - CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE COMUNALI

Il Comune potrà consentire per la attuazione delle opere di cui al precedente articolo 1) l'uso, gratuito o agevolato, di attrezzature comunali, compatibilmente con le esigenze di gestione e funzionamento dei propri servizi.

L'uso delle attrezzature è disposto su istanza degli interessati, corredata dai documenti di cui alla lettera a), c) e d) del comma 2 dell'art.3.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste, sulla base dei criteri di cui all'art.4, sentita la Commissione consiliare permanente Territorio.

L'uso può essere consentito o nella forma del comodato gratuito ai sensi dell'art.1803 del Codice Civile o a condizioni agevolate.

La concessione dell'uso delle attrezzature dovrà avvenire sulla base di un apposito disciplinare contenente le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo, gli obblighi e le responsabilità del concessionario nonché la clausola espressa dell'obbligo del concessionario stesso di restituire il bene, in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 7 - PUBBLICITA'

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Sindaco, con appositi manifesti da affiggersi all'Albo Pretorio ed in luoghi di pubblica frequenza, rende note le modalità e i termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi e le agevolazioni economiche di cui alle lettere a) e b) dell'art.2.

ARTICOLO 8 - INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI

Ad istanza dei soggetti di cui all'art.1 il Comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, potrà concedere i contributi e le agevolazioni economiche previste dalle lettere a) e b) dell'art.2, per la attuazione di opere urgenti, indispensabili per eliminare situazioni, imprevedibili ed eccezionali, di dissesto idrogeologico e ambientale e di pericolo per la sanità, l'igiene e la incolumità pubblica.

Le istanze dovranno essere corredate dai documenti previsti dal 2° comma dell'art.3 nonché di ogni altra documentazione atta a dimostrare la contingibilità e la urgenza della situazione, da fronteggiare con le opere per le quali si chiede l'agevolazione economica.

L'intervento economico del Comune non potrà superare il 30% dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Nessuna agevolazione prevista dal presente articolo potrà essere accordata se la situazione di dissesto e di pericolo sia imputabile a comportamento colposo del soggetto richiedente.

I contributi e le agevolazioni economiche saranno concessi con deliberazione della Giunta Municipale, su relazione motivata contenente gli elementi di cui ai commi 7° e 8° dell'art.3, a firma del Responsabile di Dipartimento Gestione Territorio, o, in caso di sua assenza, del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica/Impianti, e del Sindaco o Assessore delegato e sentita la Commissione consiliare permanente Territorio.

Per le modalità di erogazione dei contributi e per la manutenzione di beni e materiali si osserveranno le disposizioni degli artt.4 e 5.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La concessione dei vantaggi economici previsti dal presente regolamento non fa venire meno l'obbligo per i soggetti beneficiari di ottenere le autorizzazioni, i permessi, i nulla osta, prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per la attuazione delle opere.

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i soggetti destinatari degli interventi economici previsti dal presente Regolamento e soggetti terzi per forniture e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, altresì, responsabilità alcuna in ordine alla esecuzione delle opere per le quali ha accordato i benefici e le agevolazioni economiche.

ARTICOLO 10

Limitatamente all'anno 1991 i termini previsti dal 2° e 4° comma dell'art.3 e dall'art.7 sono spostati, rispettivamente, al 31.7.1991, al 30.9.1991 e al 31.5.1991.

ARTICOLO 11

In sede di prima applicazione della presente normativa regolamentare, nell'ambito del piano di riparto dei contributi anno 1991, potranno essere ammesse a contributo anche opere già attuate nel corso dell'anno 1990, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 3.

Le relative istanze dovranno essere presentate nei termini fissati dal precedente articolo 10. Esse dovranno essere corredate dei documenti prescritti dall'art.3 nonché della documentazione comprovante l'esecuzione dell'intervento, richiesta dall'art.4.

possibilità prevista dal presente articolo dovrà essere data notizia con il manifesto di cui all'art.7.